

da scuolaoggi.org del 21.1.2010

ALUNNI STRANIERI: IN LOMBARDIA ANCORA PIU' RESTRITTIVI DEL MINISTERO?

di Gianni Gandola

Su queste pagine abbiamo dato una lettura della CM n.2/2010 sugli alunni stranieri a firma del direttore generale Mario G. Dutto evidenziandone i limiti oggettivi (ad es. il problema delle *risorse per l'integrazione* che non ci sono) ed alcuni aspetti positivi (la necessità di programmare il flusso delle iscrizioni, il riconoscimento della necessità di metodologie e misure sul piano pedagogico-organizzativo, la specificità degli alunni stranieri "nati in Italia", il problema della competenza linguistica, ecc.). Abbiamo altresì segnalato alcune ambiguità in essa contenute. Ad esempio l'indicazione del tetto massimo del 30% alla presenza di stranieri nelle classi (1).

Sulla questione della presenza di alunni stranieri nelle classi il DPR 31-8-1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) - una legge dunque, non una circolare - all'art.45 dice che "*Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.*" Ora *predominante*, in italiano, vuol dire "che prevale in senso quantitativo, numericamente" (De Mauro). Quindi maggioritario (50% + 1, per tradurre in termini elettorali). L'indicazione del 30% allora, a rigore, già si pone in maniera contraddittoria (più restrittiva) rispetto al decreto.

Ma, come abbiamo già scritto, è indubbio che esiste il problema di un'equa ed equilibrata distribuzione degli alunni stranieri per classe, evitando classi e scuole "ghetto" (quelle che piacciono tanto alla Lega). Un limite quindi, con tutte le deroghe del caso, è auspicabile e accettabile ma *come principio ordinatorio, come criterio orientativo*, assolutamente non vincolante e comunque lasciato alla decisione dei collegi docenti (lo prevede il decreto) e all'autonomia scolastica.

Ora, di fronte alla circolare del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale della Lombardia non possiamo riconoscere il fatto che quelle ambiguità, implicite nella Circolare Ministeriale, hanno aperto la strada ad interpretazioni più restrittive, di fatto "punitive" verso gli stranieri.

In questo senso è evidente non solo la differenza di stile ma soprattutto la diversità dei contenuti tra i due atti normativi. Tanto era aperta e problematica, pur nella sua ambiguità, la CM - cui pure il direttore Colosio si richiama quale riferimento normativo - tanto ci appare secca, angusta e limitativa la circolare dell'USR del 18 gennaio scorso.

Innanzitutto *non si fa alcuna distinzione tra alunni stranieri non italo-foni neoarrivati e alunni stranieri nati in Italia* (che magari hanno già frequentato la scuola dell'infanzia). Questo è un particolare non indifferente perché incide clamorosamente nella definizione dello stesso tetto del 30%. Se si considerano gli stranieri in quanto tali, in maniera indifferenziata, pressochè tutte le scuole milanesi sono nelle condizioni di superare questo tetto. Se si considerano solo gli stranieri neoarrivati il problema riguarda un numero più limitato di scuole. Non è una questione di poco conto. Ci pareva di aver sentito il ministro Gelmini - a "8 e mezzo", intervistata da Lucia Annunziata - precisare che gli stranieri nati in Italia non dovevano rientrare nel computo.

Ma l'aspetto più grave della circolare del dott. Colosio sta nel fatto che si pone il tetto del 30% come *tetto invalicabile, criterio principe non discutibile ma perentorio* ("*ciascuna scuola non potrà accettare iscrizioni di alunni stranieri ai primi anni di corso in numero superiore al 30% del*

totale degli alunni in ingresso”). Qui l’autonomia delle scuole svanisce d’un colpo: le istituzioni scolastiche autonome non hanno alcuna facoltà discrezionale (di valutazione di casi particolari, ecc.). Il limite fissato dall’alto, centralmente, è invalicabile.

Questo vuol dire, di fatto, che le scuole possono trovarsi (anzi, si verranno inevitabilmente a trovare) nelle condizioni di ***respingere alunni stranieri residenti nel proprio bacino d’utenza***. Una volta i Consigli di circolo stabilivano i criteri per l’eventuale accettazione dei cosiddetti alunni “fuori bacino” (prima venivano iscritti i residenti, poi, se c’era disponibilità di posto, i “non residenti”). Adesso si respingono i residenti, se stranieri.

Per inviarli dove? La circolare precisa che *“i dirigenti degli uffici scolastici provinciali cureranno il coordinamento a livello territoriale delle azioni di redistribuzione e, eventualmente, di riorientamento degli alunni la cui iscrizione non sia stata accettata dall’istituzione scolastica prescelta, in quanto eccedente i limiti di capienza stabiliti”*.

Ora la differenza con la CM di Dutto è evidente in un passaggio in particolare. Nella CM sta scritto infatti che i “punti fermi” indicati relativamente al limite del 30% *“non vanno intesi quali vincoli posti ai genitori che iscrivono i propri figli, bensì quali criteri di carattere organizzativo, sia dell’offerta formativa territoriale, sia della gestione interna della singola istituzione scolastica”*. Par di capire che a nessun genitore, italiano o straniero, può essere imposto di iscrivere “altrove” il proprio figlio. Ne discenderebbe la necessità quindi da un lato di un rapporto con i genitori mirato a persuadere senza obbligare, dall’altro, di accordi e programmazioni territoriali per aree, e a tal fine rispuntano i bacini di utenza da *“rivedere, ampliare, rendere flessibili”*.

Qui non è più così. Gli alunni stranieri (anche se residenti nel bacino d’utenza di una determinata scuola) se “eccedenti” verrebbero respinti e destinati altrove. D’ufficio.

Cosa può succedere, in pratica? Che la scuola di appartenenza respinge un bambino straniero residente per inviarlo dove? Una seria programmazione territoriale, pur necessaria, va effettuata *a monte* e va fatta da centri o “scuole polo” a livello di zona, con operatori competenti che conoscono la situazione delle scuole di quell’ambito territoriale. Non sempre, purtroppo, e non ovunque queste condizioni organizzative e strutture di coordinamento (concertazione tra scuole, USP e enti locali) ci sono.

Non solo, ma nei piccoli comuni dove esiste una sola scuola elementare che si fa? Si trasportano gli alunni stranieri in altro comune vicino?

Infine la questione delle eventuali “deroghe” al tetto del 30%. Se già nella CM la deroga a questi limiti è affidata non alla scuola autonoma, ma solo al Direttore generale dell’USR (il limite del 30% “può essere innalzato con determinazione del direttore generale dell’USR”), qui addirittura si precostituiscono le condizioni per cui alla possibilità di richiesta di deroga non ci si arriva nemmeno. Il limite del 30% è perentorio, si ribadisce con nettezza che *“deroghe in aumento o in diminuzione rispetto al limite del 30% potranno essere autorizzate dall’Ufficio scrivente (l’USR – ndr) in casi eccezionali, debitamente documentati, secondo quanto previsto dalla stessa CM n.2/10”*. Ma la CM per la verità non parla di “casi eccezionali”, fa riferimento semmai alla *“presenza di alunni stranieri (come può frequentemente accadere nel caso di quelli nati in Italia) già in possesso delle adeguate competenze linguistiche”*. Caso per nulla eccezionale ma piuttosto diffuso nelle scuole. E che deve essere semmai essere oggetto di attenta valutazione da parte delle scuole, non stabilito dall’alto dall’USR.

Aggiungiamo anche il fatto che se questa circolare dell’USR Lombardia dovesse essere applicata in maniera rigida e “alla lettera”, molte scuole – almeno nella provincia di Milano (ma non solo) – verrebbero messe in crisi e/o in condizione di chiudere. Ci riferiamo alle scuole di base con un’alta percentuale di alunni stranieri, collocate magari in aree disagiate o, per quanto riguarda le superiori, agli istituti professionali. Non accogliere le iscrizioni di un certo numero di alunni stranieri

residenti in zona potrebbe voler dire non avere i numeri per formare classi sufficienti, andare al di sotto del numero dei 500 alunni previsti dal regolamento sul dimensionamento, perdere organico, perdere la stessa autonomia scolastica.

In ultima analisi resta il fatto, ribadiamo, che in tutta questa vicenda quello che è grave è il fatto l'autonomia – didattica e organizzativa - delle istituzioni scolastiche va a farsi benedire. Almeno da quanto traspare dalla circolare del direttore Colosio. Ed ancor più grave, a nostro avviso, è il fatto che si introduca una differenza nei diritti delle persone fra cittadini italiani e stranieri. Il diritto di stare nella scuola (pubblica, statale) del proprio bacino o ambito territoriale di residenza è subordinato alla decisione di un funzionario (il direttore dell'USR). Ci sembra francamente eccessivo. Forse ai limiti della costituzionalità.

Gianni Gandola

Note

(1) Vedi in particolare gli articoli:

- *“Alunni stranieri: arrivano le quote. A proposito della C.M. 2/2010” di Elio Gilberto Bettinelli*

- *“Alunni stranieri: i limiti del tetto massimo” di E.G. Bettinelli e G. Gandola*